

AUDIZIONE DELL'UNIONCAMERE

**“Riduzione dei termini di pagamento nelle transazioni commerciali”
(proposte di legge C. 3970, C. 4078, C. 3531, C. 4160, C. 4324, C. 4380)**

**X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo)
Camera dei Deputati**

Roma, 19 Gennaio 2012

PREMESSA

La proposta di legge a firma dell'on. Dal Lago, Presidente della Commissione Attività Produttive della Camera, è volta a contrastare il problema dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali che incidono negativamente sull'attività delle imprese, soprattutto quelle di piccole dimensioni, consentendo un recupero di liquidità sui crediti che esse vantano nei confronti dei terzi.

Unioncamere, in rappresentanza dell'intero sistema camerale, condivide appieno le finalità perseguite dalla presente proposta e, in linea più generale, dalla direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali, la cui attuazione si auspica possa essere anticipata nel nostro Paese alla fine di questo anno anche su richiesta della stessa Commissione Attività Produttive.

Ogni azione volta a migliorare il quadro attuale di grave difficoltà e crisi in cui versano soprattutto le piccole e medie imprese, meno attrezzate a far fronte ai ritardi di pagamento, è condivisa dal sistema delle Camere di commercio, già impegnato in fattive e positive esperienze di sostegno nei ritardati pagamenti tra pubbliche amministrazioni e imprese.

Il sistema camerale, nell'ambito della propria *mission* istituzionale finalizzata a svolgere funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, ritiene che sia importante intervenire su questo tema con strumenti e modalità nuovi, anche incidendo alla radice su aspetti del nostro ordinamento che permetterebbero di conseguire un miglioramento.

In questo senso va rilevata l'eccessiva onerosità e la gravosa attuabilità delle proposte in esame per i risvolti finanziari difficilmente sostenibili dalle Camere di commercio, soprattutto per le situazioni debitorie tra imprese private caratterizzate da una forte complessità ed una incertezza a cui l'ente camerale non può far fronte con mezzi e risorse non adeguati. Ci si riferisce, in particolare, alle fonti di finanziamento del Fondo previsto dalla proposta di legge, per il quale si rinvia all'approfondimento successivo.

Le Camere di commercio, inoltre, svolgono da sempre una funzione di sostegno e assistenza reale alle imprese sul territorio che mal si concilia con il prospettato ruolo di riscossione del credito nei confronti di realtà imprenditoriali che spesso non riescono ad onorare i propri debiti per le note, e a volte transitorie, difficoltà del mercato. Va poi rilevato che l'iscrizione dell'impresa debitrice nel registro dei protesti tenuto dalle Camere di commercio va considerato uno dei più gravi eventi

nella vita di un'impresa in quanto ne determina l'impossibilità ad accedere al credito bancario ed è per questo che deve restare una *extrema ratio* a cui ricorrere.

Si ritiene che sia necessario, per individuare una soluzione realmente efficace e sostenibile, andare a colpire le cause effettive dei ritardi, quali in primo luogo gli eccessivi tempi dei processi civili della giustizia ordinaria, promuovendo forme alternative di accordo tra debitore e creditore che possano tenere conto delle effettive situazioni delle due parti, superando l'inefficienza della giustizia civile e l'eccessivo numero di processi accumulatisi per i crediti insoluti che vede l'Italia tra gli ultimi posti in classifica su base mondiale per i tempi lunghi ed i costi delle azioni legali. Con la legge di riforma n. 580 del 1993, recentemente riformata col Decreto Legislativo n. 23/2010 le Camere di commercio italiane sono state investite dal legislatore di un ruolo di primo piano nella gestione della conciliazione stragiudiziale per la risoluzione alternativa delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori. Le Camere hanno accumulato in questi anni un grande bagaglio di esperienza che consente oggi di offrire un servizio di "giustizia alternativa" efficiente ed efficace altamente specializzato a condizioni vantaggiose soprattutto per le imprese.

Ed è proprio grazie a questa funzione istituzionale del sistema camerale che si propone un nuovo procedimento, affidato alle Camere di commercio: l'impresa creditrice potrà ottenere dall'ente camerale una certificazione formale del credito rispondente a determinati requisiti. Attraverso tale certificazione il decreto ingiuntivo avrà efficacia esecutiva obbligatoria ed il giudice non potrà procedere alla sospensione della provvisoria esecuzione in caso di opposizione del debitore.

Il credito così munito di certificazione potrà pervenire in termini rapidissimi alla formazione del titolo esecutivo in modo da evitare al creditore inutili e dispendiose dilazioni nel tempo.

Il procedimento proposto stabilisce poi che l'attivazione della procedura di mediazione presso l'organismo istituito dalla Camera di commercio sia condizione di procedibilità per l'opposizione. Nell'ambito del procedimento di mediazione la Camera può, e su istanza di una qualunque delle parti deve, invitare a partecipare una istituzione finanziaria con la finalità di consentire alla parte debitrice, se ve ne siano i presupposti, di ricorrere al sostegno finanziario dell'istituzione medesima.

SCENARIO

Secondo i dati del Centro Studi Unioncamere più di un terzo delle imprese ha visto peggiorare nella seconda metà dello scorso anno i tempi di incasso dei

crediti rispetto ai sei mesi precedenti. Si tratta di un dato indicativo delle crescenti difficoltà in cui versano soprattutto le piccole e medie imprese che a causa dell'allungamento dei tempi di pagamento si ritrovano senza liquidità oppure, laddove riescono ad accedere al credito bancario, a dover far fronte a incrementi consistenti dei costi della liquidità per la crescita dei tassi di interesse.

Il problema riguarda sia le forniture di beni e servizi sia gli appalti di lavori: in particolare **l'ammontare dei ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni** secondo le rilevazioni più recenti **ammonterebbe a circa 70 miliardi**, con forte concentrazione nel Mezzogiorno e nel settore della Sanità con tempi di pagamento su una media nazionale di 186 giorni, più che doppia rispetto alla media europea (si giunge a tempi medi regionali delle Asl di oltre 700 giorni).

Il ritardo nei pagamenti, dunque, genera forti inefficienze economiche sia sul versante della pubblica amministrazione, che ne risulta gravata per gli interessi di mora, ma anche per il ribaltamento degli oneri finanziari per le imprese, che vedono assorbita la loro già scarsa capacità di credito, a scapito degli investimenti produttivi per lo sviluppo.

L'ESPERIENZA DELLE CAMERE DI COMMERCIO NELLA MATERIA

Alcune Camere di commercio sono già impegnate ad affrontare parte delle criticità dei ritardati pagamenti in quei casi in cui è la pubblica amministrazione la parte debitrice.

Si citano per tutte l'esperienza della convenzione c.d. **“SbloccaCrediti” tra Unioncamere Lombardia, ANCI e UniCredit** che prevede un fondo rotativo per il pagamento dei crediti scaduti con gli enti locali e l'accordo per la cessione dei crediti pro soluto delle PMI tra le **Camere di commercio dell'Emilia Romagna e gli Enti locali** finalizzato all'abbattimento dei costi derivanti dalla cessione dei crediti.

La convenzione “SbloccaCrediti” è nata dall'esigenza di dare una risposta al razionamento delle disponibilità di credito che ha colpito le imprese meno strutturate generando un pericoloso processo a catena di ritardi nei pagamenti, amplificatosi per le micro piccole imprese con minor forza contrattuale. Unioncamere Lombardia, ANCI e UniCredit hanno dato vita congiuntamente a un progetto sperimentale per favorire lo smobilizzo dei crediti scaduti che micro e piccole imprese vantano nei confronti dei Comuni lombardi. Il progetto “SbloccaCrediti” avviato da Unioncamere Lombardia insieme alle Camere di commercio lombarde, mette a disposizione un Fondo rotativo di 10 milioni di euro tramite UniCredit. La procedura prevede, infatti, che la micro-piccola impresa può presentare la domanda di accesso al Fondo

recandosi presso le filiali di UniCredit in Lombardia. La banca, acquisita la certificazione del credito da parte del Comune e dopo una rapida istruttoria creditizia, versa l'importo dovuto all'azienda (senza interessi né oneri), la quale può così utilizzare la liquidità necessaria per far fronte alle proprie esigenze di cassa ed onorare, a sua volta, i debiti nei confronti dei propri creditori. UniCredit, una volta ricevuto il bonifico dal Comune debitore, provvede a versarlo sul Fondo rotativo di Unioncamere Lombardia che viene in questo modo reintegrato e può così servire a supportare altre imprese che ne necessitano.

L'esperienza delle Camere di commercio dell'Emilia Romagna, in accordo con i Comuni della provincia e alcuni istituti di credito o società di factoring, ha visto invece il sostegno alle imprese attraverso l'abbattimento dei costi della cessione pro soluto dei crediti verso banche o intermediari finanziari per somme vantate dalle stesse imprese nei confronti degli Enti Locali sottoscriventi l'accordo lasciando a carico dell'impresa cedente solamente le spese di tenuta conto e di stipula dell'atto di cessione.

ANALISI DELLA PROPOSTA DI LEGGE

La finalità è quella di garantire le imprese creditrici istituendo un "fondo rotativo" al quale hanno titolo a concorrere "le imprese in sofferenza per il mancato o ritardato pagamento delle merci fornite o dei servizi prestati a terzi".

In linea generale, viene fissato il termine di pagamento nelle transazioni commerciali al trentesimo giorno dalla data di consegna o di spedizione della merce o dalla data di esecuzione della prestazione (fatte salve eventuali disposizioni contrarie che siano state pattuite tra le parti).

La proposta di legge consente alle imprese creditrici di un mancato o ritardato pagamento di accedere al **fondo rotativo ottenendo un "finanziamento"** da parte della Camera di commercio che copre parte del credito vantato. L'accesso al fondo rotativo è riservato esclusivamente alle imprese creditrici che aderiscono alle associazioni di imprenditori che finanziano il fondo e che non siano state iscritte nel registro informatico dei protesti negli ultimi ventiquattro mesi, né condannate nei precedenti dieci anni per ritardato pagamento. In particolare si prevede la costituzione presso ogni Camera di commercio di una commissione incaricata di approvare la richiesta di accesso al fondo rotativo, previa verifica del possesso da parte del soggetto richiedente dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti, soprattutto della prova scritta del credito. Ogni Camera di commercio adotta un regolamento che specifica le modalità di finanziamento del fondo rotativo e i requisiti di accesso al

fondo medesimo, nonché stabilisce il numero dei componenti, le modalità di nomina e il funzionamento della suddetta commissione.

Il finanziamento del fondo rotativo presso le Camere di commercio è consentito, nella fase iniziale della sua istituzione, tramite l'intervento della Cassa depositi e prestiti, con la restituzione di capitale e di interessi a carico del fondo medesimo.

Per quanto riguarda invece il finanziamento "a regime", si stabilisce che esso venga finanziato con cadenza annuale dalle associazioni degli imprenditori più rappresentative sulla base di accordi con le rispettive Camere di commercio e dalle stesse Camere di commercio. Al finanziamento del fondo contribuisce anche una quota percentuale variabile dei proventi derivanti dall'attività di riscossione del credito che le Camere di commercio svolgono secondo le modalità stabilite dallo stesso proposta di legge.

L'accesso al Fondo, in seguito all'approvazione da parte della commissione dell'istanza presentata dall'impresa creditrice, avviene mediante erogazione di una somma pari alla percentuale del credito vantato nei confronti del terzo stabilita da una tabella approvata con regolamento camerale.

L'approvazione della richiesta di accesso al Fondo rotativo viene comunicata all'impresa richiedente, la quale, a sua volta, conferisce alla Camera di commercio una delegazione di pagamento per la riscossione del credito nei confronti del terzo debitore insolvente. La Camera di commercio provvede quindi a notificare al terzo debitore la delegazione di pagamento, avvertendolo che deve saldare entro trenta giorni il debito alla Camera medesima, pena l'iscrizione nel registro informatico dei protesti e l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

Il soggetto intimato ha la facoltà di contestare, entro quindici giorni dalla notificazione della suindicata delegazione di pagamento, l'esistenza del credito e a tal fine è tenuto a fornire la relativa documentazione alla commissione che ne procede alla valutazione. Nel caso in cui la commissione ritenesse sufficiente la documentazione probatoria presentata, la Camera di commercio provvede a notificare, entro quindici giorni, la revoca dell'intimazione sia al soggetto intimato sia al soggetto al quale è stato concesso l'accesso al fondo rotativo, fissando in cinque giorni il termine per la restituzione del finanziamento da parte di quest'ultimo.

Qualora invece il debitore non provveda al pagamento del debito alla scadenza del termine di trenta giorni dalla notifica della delegazione di pagamento oppure non ottenga la revoca dell'intimazione in caso di contestazione del debito stesso, la Camera di commercio **iscrive automaticamente il debitore nel registro informatico dei protesti** e provvede ad irrogare **una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10% dell'ammontare del debito**. Il termine ultimo fissato per il

pagamento del debito e della sanzione, notificati al debitore inadempiente, è di trenta giorni dal ricevimento della notifica. Su richiesta del debitore e secondo le condizioni e le modalità previste con regolamento camerale, la Camera di commercio può consentire il pagamento della sanzione e degli interessi in rate mensili. In caso di mancato pagamento secondo le modalità e i termini sopra indicati, la Camera di commercio incarica della riscossione un terzo soggetto, individuato con procedura ad evidenza pubblica, che provvede **all'immediata iscrizione a ruolo per il recupero forzoso del credito e della sanzione amministrativa pecuniaria**, avvisando il debitore che per evitare l'esecuzione coattiva dovrà provvedere al pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della notifica. Si prevede poi la cancellazione automatica dal registro informatico dei protesti, su istanza presentata alla Camera di commercio, qualora il debitore provveda al pagamento del debito e della sanzione amministrativa pecuniaria entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della notificazione.

ATTUAZIONE E PRIMI PROFILI PROBLEMATICI

La proposta, anche se pienamente condivisibile negli obiettivi, presenta alcuni profili problematici.

Un primo punto di rilievo è il **finanziamento del Fondo** in quanto si prevede che esso sia istituito presso le Camere di commercio, senza chiarire se con ciò si debba intendere un fondo alimentato con risorse delle Camere e in tal caso come. La proposta non chiarisce inoltre chi sia il soggetto titolare delle risorse immesse nel fondo ovvero se il fondo acquisti autonomia patrimoniale quale patrimonio separato.

Le Camere di commercio vengono citate tra i finanziatori del fondo rotativo, in via aggiuntiva rispetto alle risorse versate dalle associazioni degli imprenditori, ma non è chiaro in che termini ciò avvenga in concreto.

La disposizione lascia in ombra il tema della **capitalizzazione del fondo**, cioè dei mezzi propri dello stesso. Questa considerazione mette in luce una criticità dell'impianto del sistema ipotizzato dalla proposta di legge, sul quale si nutrono perplessità sia dal punto di vista del funzionamento sia da quello della concreta efficacia dello strumento rispetto agli obiettivi prefissati.

Ci si riferisce, in particolare, al nodo centrale se il Fondo rotativo debba intendersi quale semplice collettore delle risorse volte ad alimentarlo al fine di metterle a disposizione dei beneficiari secondo il criterio di priorità della richiesta fino ad esaurimento delle risorse disponibili, salva la loro progressiva ricostituzione in

quanto “rotativo”, ovvero quale strumento idoneo a garantire stabilmente e sistematicamente le prestazioni in favore dei beneficiari.

Nel caso in cui si debba ritenere che il fondo rappresenti un mero collettore di finanziamenti da mettere a disposizione dei soggetti beneficiari dell'intervento, fino a che non ne siano esaurite le risorse, lo strumento appare destinato a un'incidenza marginale rispetto agli intenti della proposta di legge.

Le tre fonti indicate dalla proposta per la copertura del Fondo in particolare appaiono inadeguate: il finanziamento che sostiene lo start-up del fondo, tramite la Cassa Deposito e Prestiti, deve poi essere restituito all'ente finanziatore e non rappresenta quindi una fonte stabile di flussi da mettere a disposizione delle imprese (salvo accendere nuovi finanziamenti in corso di gestione, ma la proposta sembra riferirsi a detto prestito solo per la fase della istituzione del fondo); il contributo annuale delle associazioni degli imprenditori più rappresentative in base ad accordi che esse dovrebbero raggiungere con le rispettive Camere di commercio territorialmente competenti risulta incerto nell'an e nel quantum, dipendente da un accordo i cui contenuti ovviamente non sono imposti per legge e possono divergere anche significativamente su base territoriale (peraltro, per la sua caratteristica di contribuzione a fondo perduto, detto strumento lascia presagire entità disponibili non particolarmente significative, anche in rapporto all'attuale fase attraversata dalle associazioni imprenditoriali); la quota percentuale variabile dei proventi derivanti dall'attività di riscossione del credito vantato verso il terzo fornitore ceduto dal beneficiario dell'intervento e riscosso dalle Camere di commercio costituirebbero delle risorse di consistenza modesta e, soprattutto, soggette a un forte rischio sotto il profilo dell'an e del quantum, tale da rendere aleatoria la praticabilità di futuri interventi del Fondo e la loro misura.

Va rilevato, inoltre, che la soluzione basata sul **meccanismo coattivo di iscrizione nel registro dei protesti** allo scadere del trentesimo giorno, cui il debitore è esposto in seguito alla valutazione della sua posizione da parte della commissione istituita presso la Camera di commercio, costituisce da un lato un incentivo al contenzioso anziché uno strumento deflattivo (contenzioso che il debitore sarà spinto ad avviare in prevenzione, coinvolgendo l'ente camerale e la commissione, cui ragionevolmente intimerà di non iscriverlo nel registro dei protesti), dall'altro uno strumento in molti casi eccessivamente penalizzante per quei debitori che siano a loro volta in difficoltà e che debbano adottare volta per volta la delicata decisione se pagare il fornitore o il fisco o i dipendenti, e che potrebbero essere definitivamente condannati al fallimento dall'iscrizione nel registro dei protesti, con le inevitabili conseguenze in termini di ritiro del credito bancario e di irreversibile discredito sul mercato.

LA PROPOSTA DELLE CAMERE DI COMMERCIO

Si ritiene che la finalità della proposta di legge di “garantire ai creditori una maggiore tutela contro i ritardi e le incertezze dei pagamenti nelle transazioni commerciali” possa essere assolta attraverso una revisione della vigente disciplina processuale del recupero del credito con l’estensione del processo telematico al processo monitorio, valorizzando in questa fase l’apporto specifico di cui sono capaci le Camere di commercio cercando di rendere tale procedimento più rapido ed efficace.

Si ritiene perciò che **un rafforzamento degli strumenti processuali esistenti, capace di sopperire all’eccessiva durata del processo civile, insieme alla valorizzazione degli strumenti di mediazione che validamente e in modo altamente qualificato le Camere di commercio possono mettere a disposizione, anche con la sinergia di istituzioni finanziarie** che possono essere a tal fine coinvolte dal sistema camerale, possa costituire una soluzione efficace per sbloccare il meccanismo dei ritardi di pagamento.

Il procedimento che si propone può così sintetizzarsi. L’impresa che presenti taluni requisiti, da accertare sulla base di elementi strettamente formali, è ammessa a un procedimento, affidato alle Camere di commercio, attraverso il quale può ottenere una **certificazione formale**. Tra gli elementi da accertare sono compresi alcuni che siano indicativi della serietà e della capienza patrimoniale dell’impresa (necessaria per garantire l’eventuale possibilità che il debitore sia tenuto a restituire le somme ricevute).

Un regolamento generale, valevole per tutto il territorio nazionale, si prevede sia affidato alla competenza del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro della Giustizia, per determinare i requisiti sulla cui base le Camere di commercio potranno rilasciare il certificato. Tali requisiti potranno riguardare, a titolo di esempio e salvo altri:

- a) il regolare adempimento degli obblighi pubblicitari in relazione a ogni atto per il quale sia prescritta l’iscrizione o il deposito nel registro delle imprese;
- b) che l’impresa sia in regola con il diritto annuale camerale;
- c) che l’impresa non sia iscritta nel registro dei protesti previsto nella presente legge;
- d) che l’impresa versi in situazione di regolarità contributiva (presentazione del “Durc” aggiornato).

In ogni caso all’atto della presentazione della richiesta di certificato l’impresa dovrà aver dichiarato sotto la propria responsabilità che non sono intervenute contestazioni delle fatture da parte del debitore.

La certificazione del credito rilasciata dalla Camera di commercio costituisce documento idoneo:

- a) a rendere obbligatoria l'attribuzione al decreto ingiuntivo della efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 642 del codice di procedura civile;
- b) ad impedire che il giudice sospenda la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo in caso di opposizione del debitore ai sensi dell'art. 649 del codice di procedura civile;
- c) a consentire nei processi in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge la concessione della provvisoria esecuzione ai provvedimenti monitori non esecutivi già emessi, con conseguente rilevante impatto su una vastissima platea di processi attualmente pendenti.

In sintesi, **il credito munito di certificazione perviene in termini rapidissimi alla formazione del titolo esecutivo senza possibilità di perdere l'efficacia esecutiva in pendenza di giudizio di opposizione.**

Va precisato che il debitore ha **in ogni caso la possibilità di opporsi all'ingiunzione di pagamento**. Non può comunque ottenere la sospensione dell'esecutorietà ma può contare sul fatto che il creditore presenta requisiti di serietà in relazione all'eventuale domanda restitutoria, in caso di vittoria nel giudizio di opposizione.

Condizione di procedibilità dell'opposizione è l'attivazione, contestualmente alla notificazione dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, della procedura di mediazione presso un organismo istituito o accreditato dalla Camera di commercio. Nell'ambito del procedimento di mediazione la Camera di commercio può, e su istanza di una qualunque delle parti deve, **invitare a partecipare una istituzione finanziaria con la finalità di consentire alla parte debitrice, se ve ne siano i presupposti, di ricorrere al sostegno finanziario dell'istituzione medesima.**

La mancata opposizione al decreto ingiuntivo nei termini di legge e il passaggio in giudicato della sentenza di condanna a carico del debitore nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo costituisce **causa di iscrizione nel registro dei protesti** qualora entro trenta giorni dalla scadenza del termine di opposizione ovvero dal passaggio in giudicato della sentenza il debitore non abbia dato corso al pagamento di quanto dovuto (la prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita dal debitore medesimo secondo un meccanismo analogo a quello proprio della disciplina dell'assegno emesso allo scoperto previsto dall'art. 8, legge 15 dicembre 1990, n. 386).

Il meccanismo sopra descritto presenta i seguenti vantaggi:

- incentiva le imprese a tenere comportamenti virtuosi per poter aspirare al rilascio della certificazione della Camera di commercio idonea agli effetti di cui sopra;
- accelera le procedure di recupero solo se l'impresa richiedente presenti requisiti di serietà, affidabilità e capienza patrimoniale per l'eventuale restituzione;
- non pregiudica la fisiologica competenza giurisdizionale a risolvere i conflitti tra diritti soggettivi delle parti;
- assoggetta il rilascio della certificazione a una dichiarazione, resa sotto la propria responsabilità dall'impresa, dell'inesistenza di contestazioni da parte del debitore in relazione alla fornitura, alla vendita o alla prestazione;
- incentiva le imprese a definire i propri rapporti attraverso la mediazione: se pur, infatti, l'impresa creditrice è forte della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ottenuto grazie alla certificazione rilasciata dalla Camera di commercio, nondimeno in difetto di adempimento spontaneo del debitore essa deve fronteggiare il lungo percorso del processo esecutivo, mentre il debitore è spinto a ricercare una soluzione negoziale agevolata dal fatto che nel procedimento di mediazione la Camera di commercio mette a disposizione l'intervento di un'istituzione finanziaria idonea ad accompagnare il debitore, virtuoso ma in difficoltà, verso una soluzione non traumatica.

PROPOSTA NORMATIVA

Articolo 1

1. Su richiesta dell'impresa interessata che presenti i requisiti per ottenere la certificazione del credito, la Camera di commercio competente territorialmente in relazione alla sede principale dell'impresa rilascia un certificato attestante l'esistenza dei requisiti medesimi ai fini di quanto previsto dal comma 2.

2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro della Giustizia, adotta un regolamento concernente i requisiti che l'impresa deve presentare per essere ammessa al rilascio del certificato previsto al comma 1. Tra tali requisiti deve essere in ogni caso incluso il regolare adempimento degli obblighi in relazione a ogni atto per il quale sia prescritta l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese, il regolare adempimento degli obblighi inerenti al versamento del diritto annuale dovuto in relazione all'iscrizione nel registro delle imprese, la mancata iscrizione dell'impresa nel registro dei protesti, negli ultimi cinque anni, la situazione di regolarità contributiva.

3. All'atto della presentazione della richiesta di certificato l'impresa dichiara sotto la propria responsabilità che non sono intervenute contestazioni delle fatture da parte del debitore.

Articolo 2

1. Quando il ricorso per ingiunzione di pagamento ai sensi dell'articolo 633, comma 1 del codice di procedura civile è accolto sulla base del certificato previsto dall'articolo 1, il giudice, su istanza del ricorrente, ingiunge al debitore ai sensi dell'articolo 642 del codice di procedura civile di pagare senza dilazione autorizzando l'esecuzione del decreto.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 649 del codice di procedura civile, quando il ricorso è accolto sulla base del certificato previsto dall'articolo 1 in nessun caso il giudice istruttore può sospendere l'esecuzione del decreto.

3. Nei giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto domande di condanna al pagamento dei corrispettivi di forniture, vendite o

prestazioni, qualora il creditore produca il certificato previsto dall'articolo 1 il giudice, su richiesta del creditore promossa anche fuori udienza, concede la provvisoria esecuzione all'ingiunzione già emessa.

Articolo 3

1. Il debitore che intenda opporsi all'ingiunzione di pagamento pronunciata ai sensi della presente legge deve, in deroga all'art. 5 del D.lgs. n. 28 del 2010, a pena di improcedibilità dell'opposizione, promuovere procedimento di mediazione innanzi alla Camera di commercio che ha rilasciato il certificato previsto dal precedente articolo 1, depositando i documenti relativi alla domanda di mediazione unitamente al proprio fascicolo al momento dell'iscrizione a ruolo.

2. La Camera di commercio che ha rilasciato il certificato di cui alla presente legge può, e in caso di richiesta di una qualunque delle parti deve, invitare a partecipare al procedimento di mediazione un'istituzione finanziaria al fine di concorrere a un possibile intervento finanziario utile alla definizione del procedimento di mediazione.

3. Quando il ricorso è accolto sulla base del certificato previsto dall'articolo 1, la mancata opposizione al decreto pronunciato ai sensi dell'articolo 633, comma 1 del codice di procedura civile o il passaggio in giudicato della sentenza di condanna a carico del debitore nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo costituiscono causa di iscrizione nel registro dei protesti previsto dal successivo articolo ... qualora entro trenta giorni dalla scadenza del termine di opposizione ovvero dal passaggio in giudicato della sentenza il debitore non abbia dato corso al pagamento di quanto dovuto.

4. La prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita dal debitore alla Camera di commercio che ha rilasciato il certificato previsto dall'articolo 1.